

TI_GERICHTE 52.2005.57 vom 1. Juni 2005

TI Tribunale d'appello, 2005-06-01, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2005.57

FR: TI_GERICHTE 52.2005.57 du 1 juin 2005

IT: TI_GERICHTE 52.2005.57 del 1 giugno 2005

Regeste

rilascio di un permesso di lavoro per confinanti CE/AELS a un cittadino italiano

Erwägungen

E. 1

CO 1

E. 1.3

L'Accordo 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone, entrato in vigore il 1° giugno 2002 e direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici e a quelli degli Stati facenti parte della Comunità europea e disciplina il loro diritto di entrare, di soggiornare, di accedere a delle attività economiche e di offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (art. 1 LDDS nella sua nuova versione in vigore dal 1° giugno 2002). Gli art. 4 ALC e 2 cpv. 1 Allegato I ALC garantiscono ai cittadini di una parte contraente il diritto di soggiornare e di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'art. 10 ALC. In concreto, ritenuto che il ricorrente è cittadino italiano e titolare di una carta di legittimazione valida, l'Accordo in parola gli conferisce il diritto di lavorare come frontaliere in una zona di confine del nostro paese come il Luganese (art. 4 e 10 cpv. 7 ALC; 2 cpv. 1, 7 e 28 Allegato I ALC; 4 cpv. 3 OLCP; STF 2A.175/2004 del 7 dicembre 2004, consid. 1. e 3.2.).

E. 1.4

Di conseguenza, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da RI 1 è data. Se il permesso sollecitato possa essergli rifiutato è una questione di merito.

E. 1.5

Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). 2. 2.1. L'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC prevede, quale regola generale, che i diritti conferiti dalle disposizioni dell'Accordo in parola possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di pubblica sanità. La direttiva 64/221/CEE, nonché la prassi resa in materia dalla Corte di giustizia della Comunità europee antecedentemente alla data della firma dell'accordo contribuiscono poi a definire la portata di questa disposizione (cfr. art. 16 cpv. 2 ALC e art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC). Se sono adempite le condizioni, è

possibile disporre misure di allontanamento e di respingimento giusta le disposizioni della LDDS anche nei confronti dei cittadini della CE (cfr. art. 24 OLCP; n. 10.1 delle "Istruzioni e commenti concernenti l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea nonché i suoi Stati membri nonché i seguenti Stati membri dell'AELS: Norvegia, Islanda e Principato del Liechtenstein", emanate dall'allora Ufficio federale degli stranieri, ora della migrazione: Istruzioni OLCP).

2.2. Per decidere la concessione di un permesso a un cittadino straniero dal profilo della LDDS occorre esaminare se, nei suoi confronti, esiste un motivo di espulsione. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDDS, uno straniero può essere espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a) o la sua condotta in generale e i suoi atti permettono di concludere che non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel Paese che lo ospita (lett. b), quando in seguito a malattia mentale abbia compromesso l'ordine pubblico (lett. c) oppure quando egli stesso, o una persona a cui deve provvedere, cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa tuttavia che l'espulsione può essere pronunciata solo se dall'insieme delle circostanze essa sembra adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto, occorre tenere conto segnatamente della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS).

2.3. La LDDS e la sua ordinanza di esecuzione (ODDS) sono applicabili soltanto se l'ALC non dispone altrimenti e la normativa interna prevede disposizioni più favorevoli (art. 1 lett. a LDDS). In questo senso, con l'entrata in vigore dell'ALC, la riserva dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica prevista all'art. 5 Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi. In effetti, l'Accordo in parola, benché in modo parziale e progressivo, conferisce ai cittadini degli Stati interessati dei diritti in merito alla libera circolazione che solamente a fronte di gravi violazioni o concrete previsioni di gravi violazioni dell'ordine pubblico possono essere limitati (cfr. art. 3 Direttiva 64/221/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1964 per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica, GU L 56 del 1964, pag. 850; Moser, *Accords bilatéraux et mesures d'éloignement au titre de l'ordre public et de la sécurité publique*, RDAF 59/2003, pag. 93; Capella/Pelloni, *L'ordine pubblico nel diritto svizzero degli stranieri e nel diritto europeo sulla libera circolazione delle persone*, in RDAT II-2001 547).

2.4. Da quanto precede, risulta che la normativa interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle disposte dall'ALC. Di conseguenza, il caso in esame va esaminato sotto il profilo dell'accordo settoriale in parola.

3. Contrariamente a quanto ritiene l'insorgente, il dipartimento non ha violato l'ALC richiedendogli l'estratto dei carichi pendenti e il casellario giudiziale italiano per motivi legati all'ordine e alla sicurezza pubblici. Lo prevedono infatti le direttive menzionate all'art. 5 Allegato I ALC in singoli casi debitamente motivati come nella presente fattispecie, vi sti i precedenti penali dell'interessato di cui erano a conoscenza le autorità elvetiche (v. n. 2.2.5 Istruzioni OLCP). La richiesta si rivelava pertanto giustificata.

4. 4.1. RI 1 ha già lavorato nel nostro cantone come frontaliere, dal marzo 1984 al 20 dicembre 1986. In passato, egli ha avuto modo di interessare le autorità amministrative e penali elvetiche. Con sentenza 4 novembre 1986 egli è stato condannato dal presidente delle assise correzionali di Lugano-Campagna a 7 mesi di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per la durata di 3 anni, pene entrambe sospese con un periodo di prova di 2 anni, per ripetuto furto di autoradio. Il 18 febbraio 1988 egli è entrato illegalmente nel nostro paese, nonostante il divieto d'entrata emesso nei suoi

confronti l'8 gennaio 1987 dall'Ufficio federale degli stranieri e valido fino al 7 gennaio 1990, e per questo motivo con decreto d'accusa 19 febbraio 1988 il Procuratore pubblico lo ha condannato a

E. 2

CO 2

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente

Il segretario

E. 6

giorni di detenzione, sospesi con un periodo di prova di 2 anni. Dal canto suo, il 24 aprile 1992, il Dipartimento di polizia gli ha inflitto una multa di fr. 30.– per aver lavorato durante una giornata alle dipendenze di una ditta sprovvisto della necessaria autorizzazione. Il ricorrente ha pure interessato le autorità penali del suo Paese. All'inizio degli anni '90, egli aveva a carico un procedimento penale per danneggiamento. Il 16 novembre 1992 il Pretore di Varese gli ha inflitto 2 anni di reclusione e una multa di Lit. 1'000'000 per ricettazione, mentre con sentenza 14 novembre 1994 lo ha condannato a 8 mesi di reclusione per favoreggiamento reale tentato, poi ridotti il 20 dicembre 1995 dal Tribunale di sorveglianza di Milano di 45 giorni per liberazione anticipata. Risulta inoltre ancora aperto un procedimento penale per lesione personale, minaccia e danneggiamento per un fatto commesso il 19 luglio 2001 a M_____.

4.2. Esaminando i precedenti penali in Svizzera dell'insorgente, risulta che egli ha subito condanne per un totale di sette mesi e sei giorni di detenzione e gli è stata inflitta una multa di fr. 30.–. I reati per cui è stato condannato, di natura patrimoniale e in materia di entrata illegale, non vanno evidentemente sottovalutati dal momento che toccano settori fondamentali della società. Inoltre la prima condanna non è bastata a farlo desistere dall'infrangere nuovamente la legge, ben sapendo a quali rischi si esponeva con il suo comportamento, essendovi un divieto di entrata a suo carico. D'altra parte, bisogna però considerare che questi reati, risalendo al 1986 e al 1988, sono ormai lontani nel tempo e le pene per cui egli è stato condannato, tutto sommato ancora contenute, sono state cancellate dal casellario giudiziale. Nel presente contesto non è possibile poi dare rilevanza alla violazione alla LDDS commessa nel 1992, la stessa essendo limitata all'esercizio di un'attività lucrativa svolta nel nostro paese durante una sola giornata, tanto da essere stata qualificata quale semplice contravvenzione. Per quanto concerne invece i precedenti in Italia, bisogna considerare innanzitutto che il 29 luglio 1991 la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Varese ha certificato che il procedimento penale per danneggiamento a carico dell'interessato è stato estinto per amnistia e che la sentenza di condanna del 16 novembre 1992 per ricettazione era stata condonata, motivo per cui non possono più essere ritenuti determinanti nella presente fattispecie. Di una certa rilevanza resta dunque la sentenza del 14 novembre 1994 con la quale il Pretore di Varese ha condannato il ricorrente per favoreggiamento reale tentato a 8 mesi di reclusione, poi ridotti di 45 giorni dal Tribunale di sorveglianza di Milano il 20 dicembre 1995 per liberazione anticipata. Tale condanna, unitamente ai reati patrimoniali e alla violazione alla LDDS commessi in Svizzera in passato, non permettono ancora tuttavia di ritenere che RI 1 rappresenti attualmente una minaccia reale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, come prevede la giurisprudenza comunitaria in materia, tale da giustificare il provvedimento litigioso (cfr. sentenza della CdGCE del 27 ottobre 1977 nella causa 30/77 Bouchereau, n. 35). Le circostanze della presente fattispecie

avrebbero potuto avere una certa rilevanza per il diniego di un permesso all'insorgente nell'ambito del diritto interno. Non l'hanno più con l'entrata in vigore dell'ALC in quanto i motivi di ordine pubblico che giustificano il diniego di un'autorizzazione di soggiorno a un cittadino comunitario sono divenuti molto più restrittivi rispetto a quelli contemplati dalla LDDS. In questo senso, non porterebbe a diversa conclusione il procedimento penale ancora aperto per minaccia, danneggiamento e lesione personale commessi il 19 luglio 2001 a M_____ nell'ambito di un alterco riconducibile peraltro a mere vicende di ordine familiare. 5. In esito alle considerazioni che precedono il ricorso va dunque accolto, senza ulteriore disamina, per il fatto che i rimproveri mossi all'insorgente non sono tali da giustificare un diniego come quello pronunciato dall'autorità inferiore nei suoi confronti. In simili circostanze, ben si giustifica di annullare la decisione dipartimentale impugnata e quella governativa che la tutela, rinviando direttamente gli atti alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché provveda a rilasciare un permesso di lavoro per frontalieri CE/AELS all'insorgente. 6. Visto l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di tasse e spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino deve però rifondere all'insorgente, assistito da un avvocato iscritto all'apposito registro, un'indennità a titolo di ripetibili (art. 31 PAm). Per questi motivi, visti l'ALC e l'Allegato I; nonché gli art. 10, 11 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAm; dichiara e pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.